Sentenza n. 61 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Roberto **ANGIONI** Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **31851** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto nei confronti di:

1) MONTE CERO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Gastaldo Fabrizio, con sede legale in Ponso (PD), Via Chiesa, n. 19, C.F. e P.IVA 04674900289, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Amiconi del Foro di Roma (C.F. MCNMRA60E06H501P), dall'Avv. Marco Imbimbo del Foro di Napoli (C.F. MBMMRC68M06F389H) e dagli Avv.ti Sebastiano Zanin (C.F. ZNNSST82B05E512G) e Francesco Menotti (C.F. MNTFNC83C03D442X), entrambi del Foro di Padova, con studio sito in Este (PD), Via Principe Umberto, n. 19/A, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei sunnominati difensori (pec:

mauro.amiconi@avvocato.pe.it;marcoimbimbo@avvocatinapoli.legalmail.it; sebastiano.zanin@ordineavvocatipadova.it;francesco.menotti@ordineavvocatipadova.it)

2) GASTALDO Fabrizio , nato il 20.02.1961 a Ponso (PD) e ivi residente in Via Chiesa, n. 21, (C.F. GSTFRZ61B20G823I), rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Amiconi del Foro di Roma (C.F. MCNMRA60E06H501P), dall'Avv. Marco Imbimbo del Foro di Napoli (C.F. MBMMRC68M06F389H) e dagli Avv.ti Sebastiano Zanin (C.F. ZNNSST 82B05E512G) e Francesco Menotti (C.F. MNTFNC83C03D442X), entrambi del Foro di Padova, con studio sito in Este (PD), Via Principe Umberto, n. 19/A, elettivamente domiciliato presso lo studio dei sunnominati difensori (pec: mauro.amiconi@avvocato.pe.it;marcoimbimbo@avvocatinapoli.legalmail.it; sebastiano.zanin@ordineavvocatipadova.it;francesco.menotti@ordineavvocatipadova.it);

3) BIASETTO Giovanni (C.F. BSTGNN48B07L100N), residente a Teolo (PD), in Via Vicinale Monteortone, n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Greggio (C.F. GRGMHL64A28F382X; pec: michele.greggio@ordineavvocatipadova.it; fax: 0498760 620) del Foro di Padova, e dall'Avv. Maura Negrello (C.F. NGRMRA80P61A703C; pec: maura.negrello@ordineavvocativicenza.it; fax n. 0498760620);

4) BUSON Antonella (C.F. BSNNNL58P54D442L), residente a Baone (PD), in Via Monte Cecilia, n. 20, rappresentata e difesa dall'avv. Vladimiro Pegoraro (C.F. PRGVDM51L23D679A; pec: vladimiro.pegoraro@ordine avvocatipadova.it; fax: 0498760 620) del Foro di Padova, e dall'Avv. Maura Negrello (C.F. NGRMRA80P61A703C; pec:

maura.negrello@ordineavvocativicenza.it; fax n. 0498760620);

5) CALLEGARO Luca (CLLLCU68C06A434Q), nato a Arquà Petrarca (PD), il 06.03.1968 e ivi residente in Via Costa n. 70, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenza Chimento del Foro di Padova (c.f. CHMLNZ75H59L840E – lorenza.chimento@ordineavvocatipadova.it - fax 049/9816644), con domicilio eletto presso il suo studio in (35139) Padova (PD), Via San Pietro n. 87, (indirizzo pec: lorenza.chimento@ordineavvocatipadova.it);

6) CAMPAGNOLO Massimo (CMPMSM62E20C544J), residente a Cervarese Santa Croce (PD), in Via San Prosdocimo, n. 31/A, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Greggio (C.F. GRGMHL64A28F382X; pec: michele.greggio@ordineavvocatipadova.it; fax: 0498760 620) e dall'Avv. Vladimiro Pegoraro (C.F. PRGVDM51L23D679A) del Foro di Padova;

7) TRENTIN Paolo (TRNPLA56R20F382V), residente ad Arquà Petrarca (PD), in Via Scalette, n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Greggio (C.F. GRGMHL64A28F382X; pec: michele.greggio@ordine avvocatipadova.it; fax: 0498760 620) e dall'Avv. Carlo Zampieri (C.F. ZMPCRL84M03G224Z; pec: carlo.zampieri@ordineavvocatipadova.it; fax 0498760620) del Foro di Padova;

8) TREVISAN Lucio (TRVLCU64H23C713T), residente ad Albignasego (PD), in Via San Daniele, n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Vladimiro Pegoraro (C.F. PRGVDM51L23D679A; pec: vladimiro.pegoraro@ordineavvocatipadova.it; fax: 0498760 620) del Foro di Padova, e dall'Avv. Maura Negrello (C.F. NGRMRA80P61A703C; pec: maura.negrello@ordineavvocativicenza.it; fax n. 0498760620);

9) GALLO Michele (GLLMHL59C14A703B), nato a Bassano del Grappa

(VI) il 14.03.1959, residente a Rovolon (PD), Via Monte Cereo n. 87/A, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sala del Foro di Vicenza (pec: avvgiovannisala@cnfpec.it) con studio in Vicenza, via Enrico Fermi, 265;

10) CORSO Francesco (C.F. CRSFNC50A29A613R), residente a Baone (PD), in Via Benavides, n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Greggio (C.F. GRGMHL64A28F382X; pec: michele.greggio@ordineavvocatipadova.it; fax: 0498760 620) del Foro di Padova;

11) ZAMPIERI Luciano (ZMPLCN60H07D442H), nato a Este (PD) il 07/06/1960, residente in Baone (PD), via Monte Gula, 29/B, rappresentato e difeso dall'avv. MARTA TOGNON (TGNMRT64D56G224R) del Foro di Vicenza, presso il cui studio in Viale Mazzini, 79, Vicenza (VI), è elettivamente domiciliato (pec: marta.tognon@ordineavvocativicenza.it);

12) ROSSATO Danilo (RSSDNL45T22A613A), residente in Baone (PD), rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Elisa Giarin (C.F. GRNMLS76S62G224Y; telefax: 0429767009; pec: elisa.giarin@ordineavvocatipadova.it) e Luca Donà (C.F. DNOLCU82T03G224B; telefax: 0498210794; pec: luca.dona@ordineavvocatipadova.it) del Foro di Padova, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Padova, via Morgagni, n. 44;

13) VERONESE Marco (VRNMRC80H06D442L), residente in Monselice (PD), rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Elisa Giarin (C.F. GRNMLS76S62G224Y; telefax: 0429767009; pec: elisa.giarin@ordineavvocatipadova.it) e Luca Donà (C.F. DNOLCU82T03G224B; telefax: 0498210794; pec:

luca.dona@ordineavvocatipadova.it) del Foro di Padova ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Padova, via Morgagni, n. 44;

14) MENESELLO Francesco (MNSFNC55T13A613D), residente in Baone (PD), rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Elisa Giarin (C.F. GRNMLS76S62G224Y; telefax: 0429767009; pec: elisa.giarin@ordineavvocatipadova.it) e Luca Donà (C.F. DNOLCU82T03G224B; telefax: 0498210794; pec: luca.dona@ordineavvocatipadova.it) del Foro di Padova ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Padova, via Morgagni, n. 44;

15) ILACQUA Daniele (LCQDNL62A14L736Q), nato a Venezia il 14/01/1962, residente a Baone (PD) in Via Murale n. 24, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Trivellato (pec: giovanni@pec.studiolegaletrivellato.it) elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Vicenza, Viale G. Mazzini n. 79;

Visto l'atto di citazione della Procura Regionale, depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 8 febbraio 2023;

Vista la memoria depositata in cancelleria in data 4 aprile 2023 dal Comune di Baone;

Viste le memorie di costituzione in giudizio, depositate presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale: **a)** in data 19 giugno 2023 dagli Avv.ti Michele Greggio e Maura Negrello nell'interesse di BIASETTO GIOVANNI, dagli Avv.ti Vladimiro Pegoraro e Maura Negrello nell'interesse di BUSON ANTONELLA e TREVISAN LUCIO, dagli Avv.ti Michele Greggio e Vladimiro Pegoraro nell'interesse di CAMPAGNOLO MASSIMO, dagli Avv.ti Michele Greggio e Carlo Zampieri nell'interesse di TRENTIN PAOLO

e dall'Avv. Michele Greggio nell'interesse di CORSO FRANCESCO; **b)** in data 20 giugno 2023 dagli Avv.ti Maria Elisa Giarin e Luca Donà nell'interesse di VERONESE MARCO, MENESELLO FRANCESCO e ROSSATO DANILO; **c)** in data 21 giugno 2023 dagli Avv.ti Mauro Amiconi, Marco Imbimbo, Sebastiano Zanin e Francesco Menotti nell'interesse della società MONTE CERO s.r.l. e di GASTALDI FABRIZIO; **d)** in data 22 giugno 2023 dall'Avv. Lorenza Chimento nell'interesse di CALLEGARO LUCA, dall'Avv Giovanni Sala nell'interesse di GALLO MICHELE, dall'Avv. Giovanni Trivellato nell'interesse di ILACQUA DANIELE, e dall'Avv. Marta Tognon nell'interesse di ZAMPIERI LUCIANO;

Vista la documentazione depositata da GASTALDO FABRIZIO in data 22 novembre 2023, in esito all'ordinanza a verbale pronunciata all'udienza del 12 luglio 2023, e le memorie autorizzate depositate dalla Procura erariale e dalle difese di MONTE CERO S.r.l., GASTALDO, BIASETTO, BUSON, CALLEGARO, CAMPAGNOLO, CORSO, GALLO, ILACQUA, TRENTIN, TREVISAN, ZAMPIERI nelle date del 21, 22 e 23 novembre 2023**;**

Visto il decreto presidenziale del 27 novembre 2023;

Vista la sentenza n. 622/2023 del 4.01.2024 del Tribunale Penale di Rovigo depositata in atti in data 26 gennaio 2024 da GASTALDO e MONTE CERO e le memorie integrative depositate dalle difese BIASETTO, BUSON, CAMPAGNOLO, CORSO, TRENTIN e TREVISAN in data 22 febbraio 2024;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 14 marzo 2024 il giudice relatore, Cons.

Roberto Angioni, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Garlisi, gli Avv.ti Marco Imbimbo e Francesco Menotti nell'interesse di MONTE CERO S.r.l. e di GASTALDO Fabrizio, l'Avv. Giovanni Sala nell'interesse di GALLO Michele, l'Avv. Michele Greggio nell'interesse di CAMPAGNOLO Massimo, CORSO Francesco e TRENTIN Paolo, l'Avv. Maura Negrello nell'interesse di BIASETTO Giovanni, BUSON Antonella, TREVISAN Lucio, l'Avv .Marta Tognon nell'interesse di ZAMPIERI Luciano, l'Avv. Lorenza Chimenti nell'interesse di CALLEGARO Luca, l'Avv. Luca Donà nell'interesse di MENESELLO Francesco, VERONESE Marco e ROSSATO Danilo e l'Avv. Giovanni Trivellato nell'interesse di ILACQUA Daniele, come da separato verbale;

FATTO

I. Con atto di citazione dell'8 febbraio 2023 la Procura Regionale conveniva in giudizio la società MONTE CERO s.r.l. ed i Sig.ri GASTALDO Fabrizio, BIASETTO Giovanni, BUSON Antonella, CALLEGARO Luca, CAMPAGNOLO Massimo, TRENTIN Paolo, TREVISAN Lucio, GALLO Michele, CORSO Francesco, ZAMPIERI Luciano, ROSSATO Danilo, VERONESE Marco, MENESELLO Francesco, ILACQUA Daniele, per vederli condannare, ciascuno per i titoli e nella misura specificata in citazione, al risarcimento del danno complessivamente quantificato in **euro 887.575,05** in favore del Comune di Baone e dell'Ente Parco dei Colli Euganei, o comunque al pagamento di quella somma maggiore o minore ritenuta dovuta, oltre ad accessori di legge.

II. Il Procuratore regionale riepilogava anzitutto le vicende amministrative,

ritenute in gran parte illegittime, attraverso le quali l'Ente Parco Colli Euganei aveva provveduto all'affidamento alla società MONTE CERO s.r.l. del servizio di realizzazione e gestione di una struttura di sostegno di impianti di ripetizione radio-televisivi sul sito Monte Cero, località Calaone - Baone (PD), ove insistevano sin dal 1995 numerose antenne abusive, utilizzate per le trasmissioni radio-televisive, per la cui finalità era stato altresì concesso agli enti pubblici coinvolti un contributo regionale di euro 500.000,00.

Premetteva che la ridetta società MONTE CERO s.r.l., amministrata da GASTALDO FABRIZIO, come risultante da indagini penali culminate nella segnalazione di danno n. 329689 del 06/09/2018, aveva in modo illegittimo e truffaldino provveduto a sub-concedere la gestione dell'impianto ad altra società, la Free Access s.r.l., appositamente interposta, ed amministrata (dapprima in via di fatto, e poi anche di diritto) da parte dello stesso GASTALDO FABRIZIO, al fine di corrispondere agli Enti concedenti un canone locativo inferiore a quello dovuto. Tali fatti, nel complesso, avevano già formato oggetto di parallelo procedimento penale.

A tal fine, riferiva la Procura erariale, GASTALDO FABRIZIO aveva indirizzato a proprio favore, a seguito di accordi individuali, la scelta dell'Ente Parco, delegato allo svolgimento del procedimento di affidamento anche da parte del Comune di Baone: infatti, nonostante le previsioni preliminari del bando e del regolamento (tra queste le disposizioni dell'art. 6 dell'Accordo dell'08/04/2011 tra il Comune di Baone e l'Ente Parco, che prevedeva che la quantificazione del canone dovuto in pagamento dovesse essere effettuata sulla base "*di apposito quadro economico/tecnico*" che tenesse conto dei valori di mercato del servizio) e le successive specificazioni (le diverse

deliberazioni amministrative richiamate in citazione, verbale d'incontro del 30.4.2013, contratto del 25.9.2013, integrazioni contrattuali del 25.9.2013 e del 15.10.2013), all'esito di una prima gara informale svoltasi ex art. 30 del d.lgs. n. 163/2006, andata deserta, e dello svolgimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 57, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 163/2016 - a sua volta illegittimamente attivata con modifiche sostanziali delle condizioni della concessione - la società MONTE CERO s.r.l. aveva ottenuto la concessione del servizio per 30 anni, rinnovabile per altri 30, a fronte della corresponsione agli enti concedenti di una misura compensativa pari al 30% dei canoni di locazione corrisposti dagli affittuari delle postazioni del traliccio. La stessa società aveva, altresì, beneficiato della somma di **euro 300.000,00** quale quota parte dell'importo di euro 500.000,00 stanziato dalla Regione Veneto in favore del Comune di Baone e dell'Ente Parco, nonostante risultasse l'espressa rinuncia a tale contributo in un documento formale del 30.4.2013, contenente le puntuazioni contrattuali delle parti.

Dunque, senza alcuna preventiva comunicazione agli enti concedenti e senza che fosse nominato il Collegio di Vigilanza e Controllo, organo previsto dall'accordo dell'08/04/2011 e deputato ai sensi dell'art. 8 del contratto di affidamento alla verifica dello stato di attuazione ed esecuzione dell'affidamento (Collegio costituito solamente a maggio 2018), con un contratto definito "*per la gestione di postazione per servizi tele-radiodiffusivi e di comunicazione elettronica*" del 22.07.2015, la società MONTE CERO s.r.l. aveva sub-concesso la gestione dell'impianto in favore della società Free Access s.r.l. a fronte della riscossione da parte degli utilizzatori dei relativi

canoni di locazione, il cui importo complessivo (da listino euro 81.600,00) avrebbe costituito la base di calcolo per la determinazione della "*misura compensativa*" che la MONTE CERO s.r.l. avrebbe poi versato al Comune di Baone ed all'Ente Parco dei Colli Euganei, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del contratto concessorio del 25/09/2013, rimanendo poi onerata la sub-concessionaria anche dell'ulteriore pagamento (in favore della sola MONTE CERO s.r.l.) dell'importo di euro 90.000,00 a titolo di corrispettivo dell'affidamento in gestione del traliccio.

III. Così sommariamente riassunto lo svolgimento della complessa vicenda amministrativa, la Procura evidenziava che la società MONTE CERO s.r.l. aveva disatteso, quanto meno fino al settembre 2017, le condizioni dell'affidamento, le quali prevedevano a carico del concessionario - oltre all'obbligo di assumere la gestione funzionale della struttura di sostegno e delle relative pertinenze e di eseguire a propria cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria - anche gli ulteriori obblighi: **a)** di ottenere la preventiva approvazione degli enti concedenti in merito al testo della Convenzione che sarebbe stata sottoscritta con le singole emittenti per la concessione in locazione degli spazi su cui allocare gli impianti di diffusione; **b)** di fornire al Comune di Baone e all'Ente Parco dei Colli Euganei, con cadenza semestrale, il rendiconto dei costi e delle spese sostenute per l'espletamento del servizio; **c)** di trasmettere al Comune e al Parco mediante raccomandata A/R, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione di ciascun contratto di locazione, una dichiarazione attestante l'avvenuta sottoscrizione del contratto medesimo con l'indicazione dei dati relativi all'operatore locatario.

L'inquirente specificava, anche, che il corrispettivo versato dalla Free Access s.r.l. alla MONTE CERO s.r.l. tra il 2015 ed il 2021 per diverse voci contrattuali era stato quantificato con fittizia sottorappresentazione della quota dovuta a titolo di canone di locazione (al fine poi di ridurre anche la base di calcolo della misura compensativa del 30% dovuta agli enti concessionari) e che ciò doveva essere contestato ai convenuti. Dunque, veniva individuata una prima voce di danno, calcolata complessivamente in **euro 547.042,05**, pari alla differenza tra quanto la MONTE CERO s.r.l. avrebbe dovuto versare sulla base degli importi fatturati dalla Free Access s.r.l. alla voce "*Servizio di ospitalità e di gestione*" e quanto invece effettivamente corrisposto sulla base dei rendiconti presentati, oltre ad interessi di mora.

Tale voce di danno veniva addebitata a titolo di dolo e in solido fra loro, alla MONTE CERO s.r.l. e al suo amministratore unico GASTALDO FABRIZIO, e in via sussidiaria e a titolo di colpa grave, nella misura di **euro 146.893,76**, pari al 25% del totale, ciascuno per la parte che vi aveva preso, a carico: **a)** del RUP della procedura di affidamento (per il 15% di tale importo: GALLO MICHELE); **b)** dei membri del Comitato esecutivo del Parco votanti le delibere n. 75 del 18/07/2013 e n.81 del 01/08/2013, con le quali era stata approvata la proposta di aggiudicazione nonché lo schema del contratto di affidamento [per il 20% di tale importo, a carico dei sigg. BIASETTO, BUSON, CAMPAGNOLO, TREVISAN (tenendo conto del fatto che quest'ultimo risultava assente alla seduta della delibera n. 81/2013), TRENTIN, ROSSATO, VERONESE, MENESELLO, CORSO, CALLEGARO]; **c)** dei soggetti firmatari del contratto di affidamento del 25/09/2013 (per il 25% di tale importo a carico dei sigg. GALLO e CORSO);

d) dei soggetti che, pur venuti a conoscenza di fatti e atti da cui si evinceva il coinvolgimento della Free Access s.r.l. nell'esercizio delle attività di gestione oggetto di concessione alla Monte Cero S.r.l., non avevano disposto i necessari controlli (per il 25% di tale importo a carico dei sigg. GALLO, CALLEGARO, ZAMPIERI): **e)** dei membri del Collegio di vigilanza e controllo, con esclusione del componente in rappresentanza dell'ARPAV Laura Belleri, (per il 15% di tale importo a carico dei sigg. GALLO, ILACQUA).

IV. La Procura erariale dava atto che - nel procedimento penale RGNR 1787/2016, con decreto del 19/06/2019 - il GUP del Tribunale di Rovigo aveva disposto il rinvio a giudizio di GASTALDO FABRIZIO e Gastaldo Roberto (formale amministratore della società Free Access s.r.l.) per i reati di frode nell'esecuzione del contratto di concessione di servizi e di truffa ai danni di ente pubblico. Nell'ambito del relativo procedimento penale, pur a fronte del rigetto, anche in sede di riesame, della richiesta di adottare provvedimenti di sequestro a carico degli imputati per difetto del *fumus* dei reati contestati, era stata affermata la palese violazione delle previsioni normative previste a tutela dell'evidenza pubblica e la sussistenza di sicure violazioni di principi e di disposizioni di legge inerenti alla realizzazione e alla gestione di un'opera pubblica.

Al contempo, nel giudizio civile RG 7719/2019, il Tribunale di Padova con sentenza n. 2170 del 30/11//2021, appellata da tutte le parti, pur accogliendo la domanda della società MONTE CERO s.r.l. di condanna degli enti concessionari al pagamento della quota residua - di euro 150.000,00 - del contributo di euro 300.000,00, rigettava la domanda di accertare la nullità

delle previsioni delle misure compensative contrattuali e non escludeva in astratto "*una non corretta ripartizione dei corrispettivi tra la locazione e gli altri servizi*", relativamente alla quale tuttavia il Comune di Baone non aveva fornito in giudizio alcun elemento idoneo a dimostrarla.

V. Veniva poi contestata a carico dei convenuti una seconda voce di danno, pari ad **euro 300.000,00** sull'assunto che, in occasione dell'incontro preliminare del 30 aprile 2013, la società MONTE CERO s.r.l. aveva espressamente rinunciato all'erogazione di tale importo - previsto a titolo di contributo pubblico per la realizzazione del traliccio - in cambio della previsione di una proroga trentennale dell'affidamento dopo la prima scadenza.

Tale posta di danno veniva posta a carico dei soggetti che avevano approvato le delibere del Comitato Esecutivo dell'Ente Parco nn. 75 e 81 del 2013 (sigg. BIASETTO, BUSON, CALLEGARO, CAMPAGNOLO, TREVISAN e TRENTIN, quest'ultimo presente solo alla seduta della delibera n. 75/2013), e la delibera di Giunta comunale n. 52/2013 (sigg. CORSO, ROSSATO, VERONESE, MENESELLO), nella misura del 40% del danno; e dei sottoscrittori del contratto di affidamento (sigg. CORSO e GALLO) nella misura del 60%, la cui posizione era da ritenersi aggravata dalla personale partecipazione all'incontro preliminare del 30 aprile 2013.

VI. Depositata, in data 4 aprile 2023, una memoria esplicativa da parte del Comune di Baone (unitamente a diversa documentazione afferente l'iter amministrativo della vicenda), il 19 giugno 2023 si costituivano in giudizio, ciascuno con distinta memoria difensiva, i sigg. BIASETTO GIOVANNI, a mezzo degli Avv.ti Michele Greggio e Maura Negrello, BUSON

ANTONELLA e TREVISAN LUCIO, ognuno a mezzo degli Avv.ti Vladimiro Pegoraro e Maura Negrello, CAMPAGNOLO MASSIMO, a mezzo degli Avv.ti Michele Greggio e Vladimiro Pegoraro, TRENTIN PAOLO, a mezzo degli Avv.ti Michele Greggio e Carlo Zampieri, CORSO FRANCESCO, a mezzo dell'Avv. Michele Greggio, i quali, richiesta in via preliminare la sospensione del giudizio in attesa della definizione dei giudizi civili e penali ancora pendenti, concludevano per il rigetto della domanda per assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della responsabilità, chiedendo in subordine, l'accertamento della prescrizione dell'azione erariale, l'applicazione della *compensatio lucri cum damno* e, in ultimo, l'esercizio del potere riduttivo.

VII. Con distinte memorie depositate in data 20 giugno 2023, si costituivano in giudizio a mezzo degli Avv.ti Maria Elisa Giarin e Luca Donà, i sigg.VERONESE MARCO, MENESELLO FRANCESCO e ROSSATO DANILO, i quali, dedotta l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione di danno in pendenza delle azioni civili e penali, eccepivano, anch'essi, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria e l'insussistenza di responsabilità erariali per le ragioni meglio specificate nelle singole memorie ed in particolare: **a)** per la mancanza di nesso causale rispetto al danno da minori entrate, da ricondurre alla fase di approvazione e stipula del contratto con MONTE CERO s.r.l. - durante la quale non era stata data indicazione circa i parametri di riferimento delle misure compensative (valori locativi di mercato) - e non invece a quella della sua esecuzione; **b)** quanto alla seconda voce di danno, per la mera natura di puntuazione, non vincolante, della rinuncia al contributo da parte di MONTE CERO s.r.l. formulata durante

l'incontro del 30.04.2013, essendo peraltro stata prevista la possibilità di un rinnovo contrattuale alle medesime condizioni di cui alla precedente procedura pubblica senza che il contributo regionale dovesse assumere natura di vera e propria controprestazione.

Veniva in ogni caso eccepita l'assenza dell'elemento psicologico della colpa grave e, comunque, l'assenza degli stessi danni lamentati dalla Procura erariale, non essendovi stata a monte, quanto al danno da minore entrata, la dimostrazione che il corrispettivo riversato agli enti concedenti fosse in effetti inferiore rispetto alla percentuale del valore locativo da computarsi con riferimento al valore di mercato della locazione (che avrebbe dovuto esser considerato, tra l'altro, al momento della stesura del contratto).

Peraltro, ove effettivamente vi fosse stato un artificioso frazionamento del corrispettivo contrattuale al fine di ridurre la base di calcolo delle misure compensative, si affermava che la differenza avrebbe ancora oggi potuto costituire oggetto di richiesta di pagamento, con esclusione dell'attualità del danno.

Quanto invece al pregiudizio derivante dal pagamento del contributo di euro 300.000,00, si osservava che esso era stato effettivamente utilizzato per lo scopo di risanamento dell'area cui era destinato, senza cagionare alcuna lesione al programma pubblico.

Veniva poi contestata la quantificazione del danno da minore entrata, anche per via del concorso colposo degli enti danneggiati, oltre che per la necessità di doversi considerare i vantaggi conseguiti dalla comunità amministrata in termini di risanamento ambientale e paesaggistico, e veniva formulata, in ulteriore subordine, istanza di applicazione del potere riduttivo.

VIII. Con distinte memorie depositate agli atti del procedimento in data 21 giugno 2023, si costituivano in giudizio a mezzo degli Avv.ti Mauro Amiconi, Marco Imbimbo, Sebastiano Zanin e Francesco Menotti, la società MONTE CERO s.r.l. e il sig. GASTALDI FABRIZIO, i quali, nel contestare integralmente la ricostruzione del fatto, anche alla luce degli esiti dei procedimenti penali e civili ancora in corso, chiedevano che in via preliminare si dichiarasse l'inammissibilità dell'azione di responsabilità contabile e comunque che si disponesse la sospensione del giudizio amministrativo contabile ai sensi dell'art.106, comma 1, C.G.C., concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda.

Dopo aver in fatto richiamato: **a)** la genesi del contratto stipulato in data 25.09.2013 tra la MONTE CERO s.r.l., il Comune di Baone e l'Ente Parco Colli Euganei; **b)** i contenuti del contratto stipulato in data 22.07.2015 tra MONTE CERO s.r.l. e Free Access s.r.l.; **c)** gli inadempimenti contrattuali del Comune di Baone e dell'Ente Parco dei Colli Euganei; **d)** l'andamento dei procedimenti penali ancora in corso; **e)** l'andamento del procedimento civile, i convenuti eccepivano anzitutto la mancanza dei requisiti di certezza, concretezza ed attualità del danno per via della pendenza dei giudizi penali e civili. Rilevavano l'impossibilità di valutare, allo stato degli atti, la sussistenza del danno erariale e la sua eventuale quantificazione, sostenendo l'opportunità di sospendere il giudizio contabile in attesa della definizione del giudizio civile, nell'ambito del quale è stata dedotta, tra l'altro, la nullità delle pattuizioni in punto di obbligo di riversamento della misura compensativa.

In ogni caso, si eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 118 del d.lgs. n.163/2006 alla specifica ipotesi contrattuale e dunque la piena legittimità della

subconcessione, comunque consentita dal contratto alla stregua di una sua corretta e completa esegesi. Peraltro, l'esistenza della subconcessione, contrariamente a quanto asserito dalla Procura erariale, era ben conosciuta dagli enti concedenti come comprovato sia dalla stessa documentazione contrattuale, sia dall'ulteriore documentazione richiamata nella memoria difensiva.

Veniva, poi, contestato l'assunto della Procura attrice secondo la quale i servizi di gestione ed ospitalità non erano altro che un espediente per ridurre la voce di corrispettivo legata alla locazione, trattandosi invece di servizi riconosciuti autonomamente agli affittuari, identificati dagli allegati 3.a e 3.b. del Protocollo Transattivo del 22.10.2015 prodotto in atti, ed effettivamente erogati da parte della Free Access s.r.l., come anche evincibile dalle dichiarazioni testimoniali rese nel procedimento penale all'udienza del 13.04.2021.

I convenuti contestavano, inoltre, lo stesso *an debeatur* delle misure compensative, come già rimesso all'attenzione del Giudice civile, per difetto di causa e contrarietà a norme imperative nonché per l'assenza di un valido rapporto di servizio relativamente alla gestione del traliccio, in quanto non rientrante tra le attività connesse alla bonifica ambientale del Monte Cero. Negavano, infine, la sussistenza di condotte dolose nell'accezione contenuta nell'art. 21 del d.l. n. 76/2020.

IX. Con memorie del 22 giugno 2023 si costituivano in giudizio i sigg.:

- CALLEGARO LUCA, a mezzo dell'Avv. Lorenza Chimento, il quale, richiamata anche, nel merito, l'esimente politica, eccepiva in via preliminare:

a) la nullità della citazione per violazione dell'art.86 C.G.C., per mancata

corrispondenza tra invito a fornire deduzioni e atto di citazione, in riferimento alla diversa percentuale di danno contestata nei due atti quanto alla prima voce di danno e all'inclusione del medesimo convenuto tra i responsabili della seconda posta di danno; **b)** la prescrizione dell'azione di danno; **c)** l'omessa citazione a giudizio di soggetti da ritenersi corresponsabili.

Nel merito, quanto alla prima voce di danno, sosteneva l'assenza dell'elemento oggettivo, dovendosi considerare le competenze assorbenti del RUP della procedura amministrativa e le risultanze documentali in ordine al costo della locazione del traliccio (per un totale di euro 132.000,00 annui) e non sussistendo comunque alcuna pattuizione ai sensi della quale si dovesse prendere a riferimento il corrispettivo lordo versato dagli affittuari ai fini del calcolo della misura compensativa. Veniva rilevata, inoltre, la carenza sia della colpa grave che del nesso eziologico, e veniva contestato anche il *quantum* imputato al convenuto da parte della Procura regionale.

Con riferimento alla seconda voce di danno, si affermava la mancanza di corrispettività tra il contributo - la cui corresponsione era anzi da ritenersi doverosa - ed il rinnovo contrattuale, che era già previsto nella documentazione amministrativa della gara pubblica. Veniva comunque escluso qualsiasi profilo di colpa grave.

Il sig. CALLEGARO LUCA concludeva, dunque, per la reiezione della domanda attrice e, in subordine, per l'applicazione della *compensatio lucri cum damno*, per la riduzione del danno, in virtù dei principi sulla ripartizione causale, e per l'applicazione del potere riduttivo;

- GALLO MICHELE a mezzo dell'Avv. Giovanni Sala, il quale contestava dettagliatamente tutte le diverse ipotesi di responsabilità addebitate al

medesimo per: **a)** danno da minori entrate per omessa predeterminazione del canone di locazione, sia come RUP che come firmatario del contratto, e per omesso controllo quale componente del Comitato di Vigilanza; **b)** danno da illecita dazione del contributo regionale quale firmatario del contratto con MONTE CERO s.r.l.

Rilevava, in particolare, l'erroneità della ricostruzione operata dalla Procura erariale secondo cui gli importi corrisposti dai locatari a titolo di servizi di ospitalità dovevano essere ricondotti al canone di locazione da utilizzarsi per la determinazione della misura compensativa.

Veniva, in ogni caso, eccepita la prescrizione dell'azione di danno, quanto meno per parte del danno azionato, e la nullità della citazione per violazione dell'art.86, comma 6 del C.G.C.

Nel merito, riteneva insussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità in riferimento a ciascuna singola contestazione, rimarcando, in ogni caso e in via del tutto subordinata e gradata, il ridotto apporto causale a lui ascrivibile anche ai fini della corretta quantificazione e ripartizione del danno nonché i vantaggi ottenuti dagli Enti affidatari ed alla comunità.

- ILACQUA DANIELE, a mezzo dell'Avv. Giovanni Trivellato, il quale contestava la sussistenza di responsabilità in riferimento all'addebito formulato a suo carico quale componente del Comitato di Vigilanza nel 2018 e nel 2019. Rilevava, infatti, un ampio sfasamento temporale rispetto alle vicende relative alla conclusione del contratto con MONTE CERO s.r.l. tanto da ricondurre ogni ipotesi di responsabilità a condotte tenute negli anni precedenti.

Eccepiva, comunque, la mancanza di attualità del danno erariale, essendo

ancora pendente l'azione civile attivata per il pagamento delle misure compensative, e riteneva che una sua eventuale responsabilità dovesse essere limitata alle sole due annualità in cui fu membro del Comitato di controllo.

Richiamava le pronunce rese in diversi procedimenti penali e civili, i cui esiti escluderebbero le contestate ipotesi di illecito erariale;

- ZAMPIERI LUCIANO, il quale, a mezzo dell'Avv. Marta Tognon, concludeva per il rigetto della domanda attorea nei suoi confronti e, in subordine, per la riduzione dell'addebito a lui ascritto, eccependo, in via preliminare di merito, l'intervenuta prescrizione dell'azione di danno e, nel merito: **a)** la mancanza di certezza ed attualità del danno, stante la persistente incertezza dell'ammontare delle indennità compensative dovute; **b)** la carenza dell'elemento oggettivo dell'illecito, in considerazione, da un lato, della non agevole intellegibilità delle pattuizioni contrattuali e, dall'altro, dei controlli comunque effettuati sull'esecuzione del contratto; **c)** l'esimente politica operante per gli organi politici in buona fede (art. 1 comma 1 ter, della legge 20/1994); **d)** l'assenza di colpa grave, non sussistendo condotte connotate da negligenza inescusabile a lui addebitabili; **e)** l'assenza di nesso causale.

X. All'udienza del 12 luglio 2023, su concorde istanza delle parti, il giudizio veniva rinviato alla data del 14 dicembre 2023 per l'acquisizione dei verbali delle testimonianze assunte nell'ambito del procedimento penale a carico di GASTALDO ROBERTO e Fabrizio nonché dell'annotazione di Polizia Giudiziaria del 12 gennaio 2018, facoltizzando le parti al deposito di memorie.

Depositata agli atti tale documentazione in data 22 novembre 2023, la Procura erariale e le parti MONTE CERO s.r.l., GASTALDO, BIASETTO, BUSON, CALLEGARO, CAMPAGNOLO, CORSO, GALLO, ILACQUA,

TRENTIN, TREVISAN, ZAMPIERI depositavano memorie difensive, con le quali insistevano nelle relative domande ed eccezioni.

XI. Con decreto del 23 novembre 2023, ritualmente notificato alle parti costituite, veniva disposto nuovo rinvio all'udienza del 14 marzo 2024 per ragioni organizzative e di composizione del Collegio, e in data 26 gennaio 2024, le parti GASTALDO e MONTE CERO s.r.l. depositavano agli atti la sentenza n. 622/2023 del 4.01.2024 del Tribunale Penale di Rovigo con la quale era stata disposta l'assoluzione degli imputati ex art. 533, comma 2, "*perché il fatto non sussiste*".

Le parti BIASETTO, BUSON, CAMPAGNOLO, CORSO, TRENTIN e TREVISAN depositavano ulteriori memorie illustrative evidenziando le ragioni dell'assoluzione disposta in sede penale.

XII. All'udienza del 14 marzo 2024 le parti, davano atto dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 622/2023 del 4.01.2024 del Tribunale Penale di Rovigo, come anche risultante da comunicazione della cancelleria penale acquisita in atti nel corso dell'udienza.

Il Pubblico Ministero, nell'insistere per l'accoglimento delle conclusioni formulate, prospettava in subordine, quanto alla prima voce di danno, l'eventualità di una sua liquidazione secondo criteri equitativi.

Le parti convenute, richiamato il valore di giudicato della sentenza di assoluzione resa nel procedimento penale, richiamavano i propri scritti difensivi ed insistevano nelle rispettive deduzioni e conclusioni, come da separato verbale.

DIRITTO

1. Sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari

1.1. In via assolutamente preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità della memoria depositata da parte del Comune di Baone in atti in data 4 aprile 2023 - in proprio ed a firma del Vicesindaco e di tre Assessori comunali - per violazione delle previsioni di cui all'art. 28 del Codice di giustizia Contabile, a termini del quale "*Nei giudizi davanti alla Corte dei conti è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge*".

Ai sensi dell'art. 85 C.G.C., peraltro, l'intervento scritto del Comune nel presente giudizio di responsabilità risulta inammissibile sotto un ulteriore triplice profilo in quanto: **a)** le conclusioni in esso contenute non sono conformi, nemmeno parzialmente, a quelle assunte dal Pubblico Ministero; **b)** l'atto non esprime un interesse qualificato meritevole di tutela e; **c)** lo stesso non risulta sia stato previamente notificato alle parti.

1.2 Esauritosi il procedimento penale con una pronuncia di assoluzione dei convenuti MONTE CERO s.r.l. e GASTALDO Fabrizio, ad oggi passata in giudicato, non vi è poi luogo a provvedere sull'istanza di preliminare sospensione del giudizio formulata dalle parti in riferimento al giudizio penale per fatti in parte coincidenti con quelli oggetto dell'odierno giudizio di responsabilità.

1.3 Al contempo, non merita accoglimento l'analoga istanza di sospensione formulata dalle parti per via dell'attuale pendenza in grado d'appello del procedimento civile tra MONTE CERO s.r.l. e il Comune di Baone, in considerazione dell'autonomia esistente tra il giudizio civile ed il giudizio di responsabilità contabile, da valutarsi anche alla luce delle previsioni dell'art.106, comma 1, C.G.C.

Infatti, in disparte l'evidente non sovrapponibilità soggettiva del

procedimento civile rispetto all'odierno giudizio, la ridetta previsione processuale consente la sospensione del giudizio di responsabilità nei soli casi di pregiudizialità giuridica - qui evidentemente non ricorrente - come ampiamente indicato da univoca giurisprudenza (*ex plurimis,* si vedano Corte dei conti, I Sez. Centrale d'Appello n.64/2022; II Sez. Centrale d'Appello n.56/2022 e n.87/2021, Sez. Lazio n.116/2022, Sez. Sardegna n.185/2022 e n.194/2022, Sez. Basilicata n.47/2020) e non nei casi di mera opportunità, come prospettato dalle parti convenute.

Va poi rammentato che, a differenza delle sentenze penali, nessuna efficacia esterna viene ricondotta nel giudizio contabile alla sentenza emessa nel giudizio civile, ancorché passata in giudicato.

In tal senso è stato anche di recente riaffermato (Corte dei conti, Sez. Abruzzo n.130/2021) "*che non può dubitarsi che alcuna efficacia esterna possa esplicare la sentenza civile, ancorché passata in giudicato, nel processo contabile, non essendo rinvenibile nell'ordinamento giuridico una norma che sancisca l'efficacia extraprocessuale della sentenza civile, assimilabile a quella derogatoria stabilita dagli artt. 651 e ss. c.p.p. (Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale, n. 428 del 2018".* (nello stesso senso Corte dei conti Sez. Sicilia n.531/2023, Sez. Lombardia n.31/2023).

1.4 Sono del pari infondate e devono essere respinte anche le eccezioni di nullità dell'atto di citazione sollevate dalle difese dei sigg. CALLEGARO Luca e GALLO Michele sulla base di una presupposta difformità dell'atto di citazione rispetto all'invito a dedurre (in punto di percentuale di responsabilità attribuita ai convenuti e di diversa ripartizione del danno), asseritamente rilevante a termini dell'art. 86, comma 2, C.G.C., (letto in connessione con

l'art.87 C.G.C. secondo il quale "*La citazione è altresì nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni*" , difesa CALLEGARO), e dell'art.86, comma 6, del C.G.C. (a termini del quale "*La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c), ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e)*" , difesa GALLO).

1.4.1. Quanto alla prima eccezione, il Collegio ritiene che non si sia verificata, nel caso di specie, alcuna violazione dell'art. 87 C.G.C. e che, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni, non ricorra la nullità della citazione per la mancata corrispondenza tra i fatti e gli elementi di diritto di cui all'art. 86, comma 2, lett. e), C.G.C. e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre.

Come recentemente chiarito ed ampiamente articolato da questa stessa Sezione con la sentenza n.15/2024 del 14 febbraio 2024, infatti, l'art. 87 del C.G.C. costituisce al contempo sia norma di presidio del diritto di difesa del convenuto nel giudizio di responsabilità, sia previsione di tutela delle esigenze dell'indagine (al fine di assicurare la massima ampiezza delle acquisizioni istruttorie), in uno con le prerogative del Pubblico Ministero di poter attivare, senza sovrabbondanti aggravi, l'esercizio dell'azione erariale.

Intesa in tali termini, la norma importa solo l'obbligo di mantenere sufficiente coerenza tra l'invito a dedurre e la contestazione che, con il deposito dell'atto di citazione, dà origine all'azione di responsabilità, dovendosi provvedere alla

notifica di nuovo invito a fornire deduzioni solo in ipotesi di "*mutazione ontologica dei fatti costitutivi allegati alla domanda introduttiva*" (Corte dei conti, Prima Sez. App., n.13/2024; in termini si vedano anche Prima Sez. App, n.460/2021, Seconda Sez. App., n.62/2021, Terza Sez. App., n.350/20201, Sez. Toscana, n.104/2021, Sez. Valle d'Aosta, n.9/2021).

Nel caso di specie, non solo sussiste piena corrispondenza delle contestazioni tra l'invito a dedurre e l'atto di citazione, ma va rilevato che, in quest'ultimo atto, il Pubblico Ministero - mantenendo assoluta coerenza nella descrizione del fatto dannoso - ha solamente provveduto, una volta acquisite e valutate le deduzioni difensive dei soggetti invitati ed a conclusione della fase di indagine, a modulare le responsabilità in relazione al medesimo fatto storico, ferma restando la competenza esclusiva del Collegio, in esito al giudizio, di individuare le condotte causalmente rilevanti e di ripartire il danno erariale tra i vari compartecipi, anche, in ipotesi, discostandosi da quanto indicato dalla Procura contabile nell'atto introduttivo.

1.4.2 Il Collegio ritiene, altresì, infondata l'eccezione sollevata dalla difesa del sig. GALLO-di violazione dell'art. 86, comma 6, C.G.C., secondo cui la citazione è nulla "*se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c)*" ossia manchino "*l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione*". Nel caso in esame, l'atto introduttivo del giudizio indica chiaramente e documenta sia l'ammontare complessivo del danno e sia i criteri delle singole partizioni dello stesso in relazione ai contributi causali al suo prodursi, riconducibili ai diversi soggetti convenuti in giudizio.

Per consolidata giurisprudenza (tra le tante, Sez. I Centr. App.58/2018; Sez.

II Centr. App. 498/2017; Sez. III Centr. App. 296/2016), l'atto di citazione è affetto da nullità per i vizi della *editio actionis* soltanto se questi compromettono la garanzia di un compiuto diritto di difesa, in quanto risultano mancanti i contenuti indispensabili per determinare l'oggetto (*petitum* mediato e immediato) e le ragioni di fatto (*causa petendi*) della domanda ai fini della corretta delimitazione del *thema decidendum* (in termini, ex multis, Corte dei conti, I Sez. App. n.427/2023, II Sez. App, n.75/2023, n.238/2022, III Sez. App. n.28/2022).

Tali contenuti risultano esser stati invece ampiamente specificati nell'articolato libello introduttivo del presente giudizio nel quale, con la certosina ricostruzione delle vicende amministrative e degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, sono state precisamente descritte non solo le condotte foriere del danno erariale, ma anche le singole attribuzioni della quota di danno riferita a ciascuno dei convenuti per ognuna delle due voci di danno contestate. Da ciò discende la sostanziale determinatezza della ricostruzione della fattispecie dannosa operata dalla Procura regionale, cui peraltro ha fatto seguito ampia, consapevole e completa attività difensiva delle parti.

Va, altresì, rilevato che non è meritevole di accoglimento neppure l'eccezione sollevata dalla difesa del sig. GALLO Michele circa il verificarsi di un pregiudizio alla posizione del proprio assistito derivato dalla mancata contestazione di responsabilità agli altri membri del Comitato di vigilanza e ai Presidenti del Parco e Sindaci del Comune come originariamente ipotizzato nell'invito a dedurre. La Procura regionale ha correttamente esplicitato le ragioni giustificative di tale esclusione nell'*incipit* della parte in diritto

dell'atto di citazione e, di conseguenza, non si ravvisa alcun *vulnus* alla posizione processuale del convenuto Gallo né dal punto di vista delle condotte a lui già contestate, né, per quanto già sopra detto in riferimento alla posizione del sig. CALLEGARO LUCA, dal punto di vista della corrispondenza tra i fatti indicati nell'invito a fornire deduzioni e le contestazioni dell'atto di citazione e dei profili di nullità per violazione dell'art.87 C.G.C. come pure più sopra esaminati.

1.4 Anche le eccezioni di prescrizione, sollevate a diverso titolo da parte di tutti i convenuti (ad eccezione di MONTE CERO s.r.l., GASTALDO FABRIZIO e ILACQUA DANIELE) sono infondate in riferimento ad entrambe le voci di danno.

1.4.1. Quanto alla prima posta di danno (pagamento della "*misura compensativa*" in misura inferiore rispetto a quella astrattamente prevista o esigibile secondo le regole della concessione), va evidenziato che, in applicazione delle previsioni di cui all'art.1, comma 2, della legge n. 20/1994, ("*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta*"), il termine prescrizionale inizia a decorrere da quando il depauperamento patrimoniale dell'Amministrazione si manifesta e verifica concretamente. È, infatti, da tale momento che il danno cagionato all'Erario diviene concreto ed attuale e che si realizza la verificazione della fattispecie dannosa secondo quanto richiesto dalla norma poco sopra riportata.

Nel caso di specie, essendo in discussione un'ipotesi di danno erariale derivante da mancata entrata (*rectius*, da minore entrata), il *dies a quo* della

prescrizione non può che essere individuato nel momento in cui, secondo le tesi accusatorie, si è verificato il pagamento dovuto all'Amministrazione in misura ridotta ed inferiore rispetto a quanto si assume dovuto, dovendosi ritenere che l'omessa acquisizione di una posta attiva nella sua interezza concretizzi il nocumento patrimoniale al bilancio dell'Amministrazione pubblica.

Poiché i ridetti pagamenti sono avvenuti a partire dalla data del 13 aprile 2017, ed essendo intervenuta la notifica dell'invito a fornire deduzioni ai convenuti in date ricomprese tra il giorno 1 ed il 27 luglio 2022, il termine quinquennale di prescrizione non risulta decorso.

Tale affermazione si riferisce non solo ai pagamenti intervenuti a partire dall'anno 2018, ma anche a quello precedente datato 13 aprile 2017, dovendosi a tal fine computare la speciale ragione di sospensione del termine prescrizionale derivante *ex lege* dalle previsioni cui all'art. 85, comma 4, del D.L. n.18/2020 dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020, richiamate, in atti e nel corso della discussione, dalla Procura erariale.

Come già ha avuto modo di precisare anche questa stessa Sezione Giurisdizionale, tale previsione disciplina specificamente due distinte fattispecie: la prima ("*In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020*") riferita alle ipotesi in cui vi sia stato un rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze a data successiva al 31 agosto 2020; la seconda, a carattere generale ed applicabile al caso di specie ("*A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono*

sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo"), che si riferisce ai termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali ed alle prescrizioni in corso (in tal senso anche Corte dei conti Sez. Campania n.186/2023; Sez. Molise, n.3/2023).

1.4.2. Analoga conclusione si raggiunge per la seconda posta di danno, relativa al pagamento dell'importo di euro 300.000,00 a titolo di contributo per la realizzazione del traliccio, versato in diversi momenti nelle date del 7.3.2017 da parte dell'Ente Parco (euro 150.000,00), e nelle date del 17.6.2021 e del 19.4.2022 da parte del Comune di Baone (quanto ai restanti euro 150.000,00).

Se per il secondo pagamento del Comune di Baone risulta evidente il mancato decorso del termine di prescrizione alla data di notifica dell'invito a fornire deduzioni ai convenuti - essendo intervenuti i pagamenti entro il quinquennio antecedente alla sua notifica - per il primo pagamento da parte dell'Ente Parco, disposto in data 7 marzo 2017, varrà quanto già sopra considerato in merito alla speciale causa di sospensione di cui all'art. 85, comma 4, del d.l. n. 18/2020.

Nel merito

Entrambi gli addebiti formulati dal requirente (danno da minore entrata a titolo di misura compensativa, danno da illecita corresponsione del contributo pubblico di euro 300,000,00) sono infondati, per le diverse ragioni che seguiranno, dovendosi qui di seguito incentrare la trattazione del Collegio sulle vicende ritenute rilevanti ai fini della specifica valutazione della responsabilità amministrativo-contabile e, quindi, con esclusione di tutti quei

profili, dedotti dai diversi convenuti – che in verità assumono rilievo per l'accertamento della responsabilità penale e/o dell'(in)adempimento contrattuale .

2. Quanto alla prima voce di danno, quantificata nell'atto di citazione nella misura di **euro 547.042,05**, pari alla differenza tra quanto si assume che la MONTE CERO s.r.l. avrebbe dovuto versare al Comune di Baone e all'Ente Parco dei Colli Euganei, sulla base degli importi fatturati dalla Free Access s.r.l. alla voce "*Servizio di ospitalità e di gestione*" e quanto invece effettivamente corrisposto sulla base dei rendiconti presentati, non è stata fornita in atti la prova dell'ammontare del danno, non essendo possibile sopperire a tale difetto di prova, anche per importo inferiore, mediante l'utilizzo del criterio equitativo (come sollecitato dalla Procura erariale nel corso della discussione della vertenza con l'opposizione dei convenuti).

2.1 Si impongono al riguardo alcune considerazioni preliminari al fine di meglio comprendere l'andamento della vicenda amministrativa e del complesso delle attività gestionali finalizzate alla realizzazione e alla gestione della struttura di sostegno di impianti di ripetizione radio-televisivi sul sito del Monte Cero.

2.1.1 Anzitutto, dalla documentazione riversata in atti emerge chiaramente il rilievo assolutamente recessivo del profilo economico rispetto all'interesse primario alla risoluzione della una grave situazione di abusivismo edilizio e di inquinamento elettromagnetico che aveva portato la stessa Regione Veneto ad intervenire mediante un finanziamento di euro 500.000,00 destinato ad agevolare l'edificazione di un unico traliccio per porre rimedio alle gravi criticità, in essere nel sito, quanto non solo a sovraffollamento, ma soprattutto

con riguardo alla tutela ambientale e alla salute, chiaramente compendiate nella deliberazione della Giunta Regionale n. 3614 del 30 novembre 2009 (e nello schema di protocollo di intesa ad essa allegato, oltre che negli atti successivi).

Ciò premesso, quanto alla prima posta di danno in contestazione, il Collegio osserva, innanzitutto, che l'avviso esplorativo prodotto dalla MONTE CERO s.r.l. e dal sig. GASTALDO FABRIZIO sia nella fase delle deduzioni preliminari (allegato n.2 alle deduzioni di cui alla fase istruttoria) sia in allegato alla costituzione in giudizio (allegato n.6) differisce essenzialmente dall'analogo atto acquisito dalla Guardia di Finanza (riversato agli atti del giudizio da parte della Procura erariale come doc.1-sub 1 annesso alla segnalazione di danno) dal momento che in esso, poco oltre l'indicazione "***Valore della concessione stimato**: euro 200.000,00*" compare la seguente specificazione di dettaglio, in merito alle modalità di svolgimento della gara: *"**Modalità di aggiudicazione**: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base: - del progetto di gestione della struttura e della tempistica di realizzazione della struttura medesima; - dell'offerta economica relativa al canone di concessione, che non potrà essere inferiore al 30% dei canoni di locazione applicati agli utilizzatori e comunque, in ogni caso, **non potrà essere inferiore al valore di euro 20.000,00 annui***", laddove quest'ultima locuzione è mancante nell'avviso esplorativo acquisito e valutato dalla Procura erariale.

Né la medesima locuzione viene menzionata nella relazione di CTU dell'architetto Galli allegata alla citazione, punto 17, pag.28-29, mentre viene genericamente indicata solo su domanda del difensore dell'imputato nella

deposizione testimoniale resa nel procedimento penale dal medesimo Arch. Galli all'udienza del 13.4.2023, pagg.40-41).

Tale elemento, non valorizzato dalle difese dei convenuti, ed evidentemente sfuggito nella fase dell'istruttoria alla Procura erariale nell'esame della rilevante mole di documentazione acquisita da parte della Guardia di Finanza (nella quale il suddetto avviso esplorativo, come detto, reca altra formulazione) non consente di prospettare con certezza alcuna ipotesi ricostruttiva in merito a tale riscontrata difformità tra documenti, ma permette di ipotizzare che, sin dal principio, essa fosse contenuta, verosimilmente, in una prima redazione dell'avviso esplorativo, a conferma che vi fu da subito, in termini amministrativi, ampia incertezza in ordine alle condizioni economiche da porre a carico del concessionario, certamente considerate meno rilevanti rispetto agli ulteriori obblighi di realizzazione del traliccio e di bonifica dell'area.

2.1.2 Allo stesso tempo sono riscontrabili nel passaggio dalla fase della gara pubblica a quella della procedura negoziata ex art. 57, comma 1, lett. a) del d.lgs.n.163/2016, gravi anomalie della procedura - che di per sé non rivestono autonomo ed automatico rilievo ai fini dell'accertamento della dedotta responsabilità erariale - le quali tuttavia sono espressione della gravissima approssimazione con la quale l'Ente Parco dei Colli Euganei, anche per conto del Comune di Baone, gestì l'intera vicenda amministrativa.

Prima tra queste anomalie risulta essere la consistente difformità sostanziale, correttamente evidenziata dalla Procura erariale, tra le condizioni poste a base della procedura negoziata attivata con la MONTE CERO SRL e quelle inizialmente previste nel bando della gara pubblica (tra le più rilevanti:

differente quantificazione del corrispettivo, differente momento di cessione della proprietà dell'area all'Amministrazione comunale, differente regolamentazione della durata contrattuale), la quale, stante la modifica sostanziale delle condizioni economiche nel suo complesso, avrebbe dovuto indirizzare l'Ente Parco dei Colli Euganei ad attivare un nuovo *iter* di affidamento attraverso la riedizione della gara pubblica alle mutate condizioni previste, piuttosto che a promuovere, con l'approvazione delle deliberazioni n.38 e n.39 del 16 aprile 2013, lo strumento della procedura negoziata. Ciò proprio alla luce delle cogenti e chiare disposizioni dell'art. 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.163/2016, impropriamente richiamate dalla suddetta deliberazione n. 39/2013, che nel prevedere la possibilità di affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, presuppone che ciò sia possibile: "a) *qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata* ***non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto*** *(...)*" (cfr. Consiglio di Stato n. 1159/2015, in punto di alterazione significativa dei termini economici del contratto).

Devono poi evidenziarsi, a titolo meramente esemplificativo: **a)** la totale assenza di un'analisi di mercato in ordine al controvalore economico della locazione pura degli spazi del traliccio, che secondo le condizioni amministrative successivamente previste avrebbe dovuto essere il presupposto della quantificazione del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 6 del regolamento; **b)** l'assenza di un piano aziendale che consentisse di verificare l'esigibilità o meno delle condizioni contrattuali inizialmente previste e la

correttezza o meno della quantificazione della misura compensativa effettivamente riversata; **c)** la mancata considerazione della complessità tecnica delle attività da eseguirsi a cura del concessionario/gestore del traliccio; **d)** l'omessa valutazione degli effetti della sub-concessione della gestione (nota agli Enti coinvolti sin dal momento della sottoscrizione da parte del Comune di Baone e dell'Ente Parco dei Colli Euganei del protocollo transattivo del 22.10.2015); **e)** la sostanziale rimessione alla società MONTE CERO s.r.l. delle scelte amministrative in ordine al contenuto dell'accordo contrattuale sin dall'inizio della procedura negoziata.

Dall'esame degli atti amministrativi emerge, in buona sostanza, la preponderante volontà delle Amministrazioni coinvolte - peraltro ampiamente confermata, ad esempio, dal resoconto della deliberazione del Comune di Baone n.17 del 9 maggio 2013 - di giungere alla conclusione del procedimento di concessione ed alla costruzione del traliccio con recupero dell'area, di fatto e a qualunque costo, anche forzando il regolare svolgimento della procedura amministrativa, con lo scopo di addivenire ad un risultato, certo non a torto, ritenuto necessario e imprescindibile in favore della comunità amministrata.

2.2 Ciò detto, ritiene però il Collegio che, pur concretizzandosi gravi lacune del procedimento amministrativo, non sia stata raggiunta la prova della sussistenza di una fattispecie dolosamente orientata ad eludere le condizioni contrattuali al fine di sottostimare il corrispettivo versato dai soggetti terzi (e per tale via determinare un minore valore della misura compensativa contrattuale) come è stato prospettato con l'atto di citazione.

Al riguardo deve premettersi - in disparte la limitata portata soggettiva del giudicato penale riferibile esclusivamente alla posizione della società

MONTE CERO s.r.l. e del sig. GASTALDO FABRIZIO (e non a quella degli altri convenuti dell'odierno giudizio) - che non può operare nella presente fattispecie la previsione di cui all'art. 652 c.p.p..

La norma, nella parte in cui dispone che "*La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile (…),* non trova applicazione al presente giudizio in quanto risulta operativa la clausola di salvaguardia prevista nella parte finale della disposizione testé citata e cioè "*salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2*".

Nel caso in esame, infatti, risulta ancora pendente in sede civile il giudizio con il quale l'Amministrazione comunale ha rivendicato il pagamento di una misura compensativa maggiore rispetto a quanto liquidato dalla Monte Cero s.r.l. con ciò risultando del tutto superflua una pronuncia sulla portata oggettiva del giudicato della sentenza penale come richiesto dalle parti del giudizio (*sic et simpliciter* per l'intero fatto contestato o solo entro i limiti delle circostanze considerate da parte della sentenza penale). Ne consegue che il Collegio dovrà valutare in concreto se la prospettazione accusatoria, formulata con l'atto di citazione in giudizio nei confronti degli odierni convenuti, sia fondata.

2.2.1 Al riguardo, la Sezione rileva che dalla documentazione allegata agli atti

di causa emergono elementi indiziari univoci - già correttamente valorizzati sia dal Tribunale Penale di Rovigo che dal Tribunale Civile di Padova, con condivisibile motivazione - che inducono ad escludere la configurazione di una fittizia interposizione di soggetti architettata ad arte dalla società Monte Cero s.r.l. con lo scopo precipuo di sottostimare il canone di locazione corrisposto dalle emittenti e, di conseguenza, di ridurre l'ammontare della misura compensativa dovuta al Comune di Baone ed all'Ente Parco dei Colli Euganei operando una truffa a loro danno.

2.2.2 Come già sopra rappresentato, non può non ribadirsi che sin dalla prima attivazione dell'iter amministrativo si era manifestata l'assoluta impellenza per tutte le Amministrazioni coinvolte di porre rimedio ad una grave situazione di diffusa irregolarità derivata dal sovraffollamento nel sito di Monte Cero di postazioni per servizi tele-radiodiffusivi e di comunicazione elettronica con possibili rilevanti riflessi ambientali e sulla salute, tale da spingere gli enti coinvolti a promuovere una procedura negoziata alle condizioni prospettate dal GASTALDO FABRIZIO. Con nota del 27 marzo 2013, in qualità di legale rappresentante della società Easy Charter S.r.l., (impresa capogruppo del raggruppamento temporaneo che aveva inizialmente espresso interesse all'avviso pubblico) egli aveva evidenziato: **a)** il valore "*sproporzionato ed eccessivamente oneroso*" del contratto, il quale prevedeva un canone di euro 200.00,00, ritenuto addirittura superiore all'importo complessivo del canone che il concessionario avrebbe potuto percepire dalle imprese televisive conduttrici; **b)** la necessità di costituire ipoteca sul terreno ad opera del Comune di Baone al momento della cessione in suo favore dell'area, essendo il rilascio della garanzia condizione preliminare richiesta

dagli Istituti di credito; **c)** l'incongruità del termine trentennale di durata contrattuale rispetto al corretto ammortamento degli investimenti sostenuti per la realizzazione dell'opera.

A fronte di tali richieste - nel corso della riunione del 30 aprile 2013, nell'ambito della quale GASTALDO FABBRIZIO agì ancora come legale rappresentante dell'Easy Charter s.r.l. - i rappresentanti dell'Ente Parco e del Comune di Baone acconsentirono a rivedere le condizioni contrattuali nel senso già indicato con l'atto di citazione e cioè, specularmente a quanto evidenziato con la citata nota del 27.2.2023: **a)** il canone di concessione non doveva essere superiore al 30% dei canoni di locazione applicati agli utilizzatori, non dovendosi ritenere vincolante l'importo di euro 200.000,00 indicato nell'avviso esplorativo; **b)** il terreno su cui si sarebbe realizzato il traliccio doveva essere ceduto all'Ente Parco e al Comune di Baone al termine della concessione (e non più in momento antecedente la sottoscrizione del contratto di concessione, come previsto nell'avviso esplorativo), con obbligo a carico della parte privata di prestare idonea garanzia sotto forma di fideiussione bancaria di importo pari a € 1.000.000,00 (non potendo essa esser prestata dall'Ente pubblico); **c)** quanto alla durata del contratto, doveva essere introdotta la possibilità di rinnovo dello stesso per ulteriori anni 30 anni "*previa motivata determinazione del Comune e del Parco, tenuto conto della rinuncia da parte della RTI al contributo iniziale all'opera già deliberato dalla Regione Veneto*".

Una volta riviste in tali termini le condizioni contrattuali da parte dell'Ente Parco dei colli Euganei e dal Comune di Baone, secondo le esigenze comunicate da parte dell'unico interlocutore interessato, ben poco spazio

rimane nella vicenda complessiva, già esaminata sia dal punto di vista del comportamento penalmente rilevante che da quello dell'adempimento contrattuale, per poter configurare nelle condotte tenute da parte di GASTALDO FABRIZIO e di MONTE CERO s.r.l. un comportamento doloso anche dal punto di vista dell'illecito erariale, giacché non può non rilevarsi che la società concessionaria si mosse in vertà all'interno e nel rispetto delle pattuizioni previste in contratto come concordate con gli enti interessati.

2.2.3 Al riguardo, il Collegio condivide le valutazioni già espresse dal Giudice penale - efficacemente riassunte al punto 1.2 della sentenza del Tribunale Penale di Rovigo n. 622/2023 - il quale, sin dalla fase cautelare del procedimento penale, aveva sollevato dubbi circa la ricorrenza del reato di truffa, riscontrando, poi, la sussistenza di ragioni giuridico-economiche che concretamente deponevano in senso contrario alla sussistenza di artifici e/o raggiri finalizzati ad imporre l'illecita pattuizione delle condizioni contrattuali.

È allora necessario premettere che la tesi della procura attrice - in stretto raccordo con gli esiti dell'istruttoria penale prospettati dalle segnalazioni di reato della Guardia di Finanza - muove dall'assunto che la società MONTE CERO s.r.l. ed il suo amministratore GASTALDO FABRIZIO avessero artatamente costituito la società Free Access s.r.l. (anch'essa gestita in via di fatto dallo stesso GASTALDO FABRIZIO) allo scopo di interporla tra le emittenti radio televisive conduttrici degli spazi del traliccio e la stessa società MONTE CERO s.r.l., per così consentire a quest'ultima di versare al Comune di Baone e all'Ente Parco importi inferiori rispetto a quelli dovuti da contratto, con indebito vantaggio patrimoniale della società e del suo amministratore

unico.

Nell'ambito di tale ricostruzione assume rilevanza centrale la circostanza che la sub concessione in favore di Free Access s.r.l. - asseritamente vietata dalla legge e dal contratto - sarebbe stata nascosta alle Amministrazioni concedenti con il fine precipuo di impedire la verifica degli importi riversati delle emittenti televisive a titolo di canone di locazione e, soprattutto, di occultare la loro ripartizione tra corrispettivo del godimento della postazione in senso stretto e corrispettivo della prestazione di servizi aggiuntivi "di ospitalità", di guisa che, essendo comunicato alle ridette Amministrazioni il solo minor importo della locazione in senso stretto, veniva conseguentemente a ridursi anche l'ammontare della misura compensativa ad esse riconosciuta per contratto.

A compendio di tale ricostruzione veniva evidenziato dagli stessi assunti del requirente che la società Free Access s.r.l. avrebbe in tal modo erogato servizi aggiuntivi che ben potevano invece essere forniti alle emittenti dalla stessa società MONTE CERO s.r.l. attraverso la società Easy Charter s.r.l., che faceva parte della sua compagine sociale e che era anch'essa riconducibile alla persona di GASTALDO FABRIZIO.

2.2.4 In realtà tale complessivo assunto della Procura regionale non solo non è confortato dal quadro indiziario in atti, ma è risultato al contrario smentito dalle stesse risultanze documentali, prima ancora che da quanto emerso nel corso del dibattimento del processo penale.

Nell'ambito di un quadro generale permeato da indubbie criticità nella gestione amministrativa - che tuttavia, come detto, trovano una loro autonoma giustificazione senza che da esse possa dedursi la volontà degli amministratori

di partecipare al presunto piano illecito doloso di MONTE CERO s.r.l. e di GASTALDO FABRIZIO, per vero nemmeno ipotizzata dall'atto di citazione - deve escludersi, prima di tutto, che vi sia stata la volontà di occultare alcunché al Comune di Baone e all'Ente Parco dei Colli Euganei.

Infatti, stipulato in contratto di sub concessione tra MONTE CERO s.r.l. e Free Access s.r.l. in data 22 luglio 2015, già con protocollo transattivo del 2 ottobre 2015, sottoscritto al fine di porre termine ad una vertenza aperta con diverse emittenti che sfruttavano un traliccio abusivo del quale era stato disposto l'abbattimento, veniva inserita nel contratto (di cui erano parti anche il Comune di Baone e l'Ente Parco dei Colli Euganei) l'espressa menzione del rapporto di subconcessione intercorrente tra MONTE CERO s.r.l. e Free Access s.r.l.. e, in particolare, dell'avvenuta sottoscrizione del contratto gestorio allegato all'accordo transattivo (con il quale venivano regolati i rapporti con le emittenti coinvolte) da parte della stessa MONTE CERO s.r.l. "*a mezzo del gestore FREE ACCESS s.r.l.*".

Né, a ben vedere, la stessa subconcessione poteva ritenersi vietata dai termini contrattuali del rapporto tra Amministrazioni concedenti e MONTE CERO s.r.l., se solo si considera che l'art.9 del contratto di concessione del 25 settembre 2013 espressamente prevedeva, tra l'altro, che " *In attuazione degli obblighi previsti dalla legge n.137/2010 l'Affidatario dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente Contratto conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 136/2010*".

Ma anche gli ulteriori presupposti della ricostruzione dell'atto di citazione risultano sforniti di prova e financo smentiti all'esito delle risultanze del

processo penale, dal quale è emersa la necessità della costituzione Free Access s.r.l. per ragioni di carattere finanziario connesse all'indebitamento della stessa società MONTE CERO s.r.l. (che non le avrebbe consentito di accedere al credito per l'esercizio dell'attività di gestione) e, soprattutto, l'effettiva operatività della stessa società, giustificandosi anche il ricorso alle prestazioni d'opera di società terze al fine di garantire il livello specialistico richiesto dall'esercizio della gestione del traliccio (vedi sul punto sentenza del Tribunale penale di Rovigo, pag.21 e segg. e i richiamati verbali delle deposizioni testimoniali, depositate al fascicolo di questo procedimento in esecuzione dell'ordinanza a verbale pronunciata all'udienza del 12 luglio 2023).

2.2.5 Di contro, a fronte della legittimità della sub concessione degli spazi del traliccio, la sentenza del Tribunale Civile di Pordenone n.2170/2021, con motivazioni anch'esse pienamente condivisibili, ha posto l'accento da un lato, sulla complessità dei servizi forniti alle delle diverse emittenti che sottoscrissero i contratti di sub locazione (non limitati alla sola locazione degli spazi, ma comprensivi anche di servizi aggiuntivi) e, dall'altro, sulla mancanza di elementi che consentano di riscontrare l'asserita sottovalutazione dei canoni riversati alle Amministrazioni concedenti.

Tale carenza, in definitiva, costituisce - ai fini del presente giudizio ed in particolare ai fini della valutazione della prima posta di danno - l'elemento dirimente che determina, per le ragioni che seguono, il rigetto della domanda avanzata dalla Procura regionale.

2.3 Venuta infatti a cadere, per le ragioni dianzi dette, la possibile sussistenza di una fattispecie dolosa di volontario accaparramento di risorse in danno del

Comune di Baone e dell'Ente Parco dei Colli Euganei attraverso l'asserita sottostima dei corrispettivi contrattuali, il Collegio ritiene di escludere anche la configurazione di una responsabilità erariale per colpa grave - ipotizzata in verità dalla Procura attrice, pro quota, esclusivamente in via sussidiaria a carico del RUP della procedura amministrativa (GALLO MICHELE), dei componenti del Comitato esecutivo dell'Ente Parco dei Colli Euganei che approvarono le deliberazioni di approvazione dei termini contrattuali n. 75 del 18/07/2013 e n.81 del 01/08/2013 (BIASETTO, BUSON, CAMPAGNOLO, TREVISAN,TRENTIN, ROSSATO, VERONESE, MENESELLO, CORSO, CALLEGARO), dei soggetti firmatari del contratto di affidamento del 25/09/2013 (GALLO, CORSO), dei soggetti che non avevano disposto i necessari controlli (GALLO, CALLEGARO, ZAMPIERI), oltre che dei membri del Collegio di vigilanza e controllo, GALLO, ILACQUA) - per la mancanza di qualsiasi prova in atti in ordine al valore della locazione secondo accertamenti e indagini di mercato.

2.3.1 Infatti, considerato che l'importo di **euro 2.351.931,86,** complessivamente versato in favore della Free Access s.r.l., andava a retribuire anche i servizi accessori effettivamente prestati in favore delle emittenti, non vi è riscontro né in ordine al fatto che tale importo corrispondesse anche al valore di mercato della locazione (come presupposto dall'atto di citazione) né rispetto ad ulteriori o diversi elementi in base ai quali stabilire il reale valore della locazione in relazione a parametri oggettivi anche presuntivi, tanto da poter considerare acquisita la prova di un effettivo minor versamento della misura compensativa effettivamente dovuta all'Ente Parco e al Comune di Baone.

Pur volendosi ritenere inattendibile, come indicato nell'atto di citazione, il dato fornito dalla controparte contrattuale GASTALDO di un importo mensile di **euro 11.000,00** quale congrua valutazione del canone di mercato, l'assoluta mancanza di validi accertamenti finanziari - che costituiva forse la più vistosa carenza dell'intera vicenda amministrativa (si vedano sul punto le prolungate considerazioni svolte dalla CTU redatta dall'Arch. Roberta Galli nel corso del procedimento penale, pagg.102 e seguenti) - ed il venir meno dell'inziale indicazione di un valore della concessione di **euro 200.000,00** a seguito degli accordi intervenuti in tal senso tra le parti del contratto durante le trattative (vedi verbale della riunione del 30 aprile 2013), hanno in definitiva inesorabilmente privato le amministrazioni concedenti del parametro di riferimento previsto a tutela della loro posizione contrattuale per la determinazione del valore della concessione.

2.3.2 Venendo in conclusione al profilo qui rilevante della carenza probatoria riscontrata nel presente giudizio, pur nell'evidenza di rilevanti anomalie della vicenda amministrativa complessivamente intesa, non può accedersi neppure alla prospettazione attorea di ritenere accertata l'esistenza di un danno da mancata entrata e di una sua quantificazione nella misura di **euro 547.042,05** pari alla differenza rispetto al canone versato dalle emittenti alle Amministrazioni concedenti.

Anche ammettendo che il corrispettivo versato dalle emittenti retribuisse in misura non corretta il valore della locazione, il Collegio ritiene comunque non sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di condanna.

Va, infatti, pienamente condiviso quanto evidenziato dal Tribunale Civile di Pordenone secondo cui: "*Pur quindi se non si può escludere in astratto una*

non corretta ripartizione dei corrispettivi tra la locazione e gli altri servizi, il Comune non ha fornito alcun elemento specifico che consenta di riscontrarlo nel caso concreto, limitandosi a riportare solo il dato dell'importo complessivo incassato e della quota attribuita alla locazione". Tale conclusione si attaglia perfettamente anche al presente giudizio di responsabilità erariale.

Né è possibile - stante la carenza probatoria in ordine al valore di mercato della locazione e nel rispetto del principio dell'onere della prova - dar seguito alla valutazione equitativa del danno, sollecitata dalla Procura regionale a conclusione della discussione della causa.

3. Anche per quanto concerne la seconda voce di danno (corrispondente al pagamento asseritamente non dovuto di euro 300.000,00 quale contributo per la costruzione del traliccio), la domanda attorea è da ritenersi infondata.

Tale posta di danno è stata riferita dalla Procura erariale a carico dei soggetti che avevano approvato le delibere del Comitato Esecutivo dell'Ente Parco n.75 del 18 luglio 2013 e n.81 dell'1° agosto 2013 (convenuti BIASETTO, BUSON, CALLEGARO, CAMPAGNOLO, TREVISAN, TRENTIN) e la delibera di Giunta comunale n. 52 del 18 luglio 2013 (CORSO, ROSSATO, VERONESE, MENESELLO), nella misura del 40% del danno; e dei sottoscrittori del contratto di affidamento (CORSO e GALLO) nella misura del 60%, specificando che la posizione di questi ultimi era da ritenersi aggravata dalla personale partecipazione all'incontro preliminare del 30 aprile 2013.

3.1 Nell'esaminare le contestazioni il Collegio rileva, preliminarmente, che la sottoscrizione del contratto tra la società Monte Cero s.r.l., il Comune di

Baone e l'Ente Parco dei Colli Euganei fu preceduta da una trattativa negoziale - cui parteciparono i sigg. Campagnolo, Corso (membri del Comitato esecutivo del Parco) e Gallo (RUP) - compendiata nel verbale sottoscritto in data 30 aprile 2013.

Tale atto prevedeva espressamente, tra le pattuizioni, la possibilità di un rinnovo trentennale della concessione subordinato alla "*rinuncia da parte del RTI al contributo iniziale all'opera già deliberato dalla Regione del Veneto*".

La previsione della proroga trentennale veniva poi inserita all'art. 7 del contratto il quale - fatta salva la previa verifica sulla regolarità della gestione - non condizionava la possibilità di un prolungamento della concessione né alla rinuncia del contributo regionale né all'assunzione di una "previa determinazione" del Comune di Baone e del Parco, come disposto dall'originario art. 3 del Regolamento per la disciplina dell'attività di riqualificazione del Monte Cero e di realizzazione delle strutture e degli impianti di diffusione radio-televisiva" (tale disposizione demandava alla discrezionalità delle Amministrazioni l'inserimento o meno di una previsione di proroga e la definizione delle condizioni a cui eventualmente agganciarla).

3.1.1. Tanto premesso, il Collegio non condivide l'impostazione accusatoria in ragione della quale tutti i soggetti partecipanti alle deliberazioni di approvazione dello schema di contratto, nel quale era stato previsto l'obbligo di corrispondere il contributo regionale in favore della MONTE CERO s.r.l., dovrebbero rispondere del danno erariale asseritamente cagionato dall'inserimento di tale clausola (e dalla conseguente esecuzione contrattuale).

Rileva, a tal proposito, la circostanza che dagli atti di causa non risulta comprovato un diretto coinvolgimento gestionale nella fase della trattativa dei

soggetti in parola dovendosi ritenere operante, nei loro confronti, l'esimente politica di cui all'art. 1, comma 1-ter della legge 20/1994, nella parte in cui ha previsto che "*Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione*".

Al riguardo, è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza contabile che la citata scriminante non è applicabile nei casi in cui l'Organo politico abbia esercitato un'attribuzione propria, mentre gli uffici tecnici-amministrativi abbiano espletato solo funzioni di carattere istruttorio ovvero consultivo e, comunque, di mero supporto strumentale. Per altro verso si è invece chiarito che la menzionata esimente opera ogni qual volta la decisione da cui deriva il danno ingiusto sia stata assunta in materie di particolare difficoltà tecnica e giuridica, trattandosi di previsione normativa che "*...è, infatti, diretta a tutelare la buona fede, consistente nell'incolpevole ignoranza da parte del titolare dell'organo politico, delle illegittimità o irregolarità degli atti sfuggite alla sua attenzione, in quanto relative ad aspetti rimessi alle valutazioni degli uffici tecnici amministrativi. Ne consegue che la buona fede non può essere invocata se l'atto è caratterizzato da un'illegittimità o da un'irrazionalità evidente."* (Corte dei conti, Terza Sezione Centrale d'Appello n.272/2023).

Non vi è dubbio che nel caso di specie i componenti degli organi collegiali dell'Ente Parco dei Colli Euganei e del Comune di Baone che non avevano direttamente partecipato alla predisposizione delle condizioni contrattuali all'atto dell'approvazione dello schema contrattuale predisposto dal RUP a

seguito della lunga ed intricata vicenda amministrativa confidassero, in buona fede, nella piena regolarità del procedimento amministrativo. La predisposizione del contratto era infatti affidata alla competenza esclusiva degli uffici amministrativi, i quali, a loro volta e con tutta evidenza documentale in atti, avevano curato non solo i rapporti con la controparte contrattuale, ma anche il rilascio dei pareri di regolarità tecnica ed amministrativa presupposti dalle citate deliberazioni.

Peraltro, era operante sull'intero iter provvedimentale, il controllo successivo previsto dalla L.R. n.53/1993 ad opera della Regione Veneto che fu poi nei fatti esercitato con esito positivo, come si avrà modo di chiarire in seguito, di guisa che gli atti contrattuali, nel loro complesso, beneficiavano di una fase di verifica sia prima della sottoscrizione del contratto, da parte degli organi competenti funzionalmente in via gestionale a predisporne il contenuto, e sia successivamente, da parte della Regione Veneto.

Alla luce di tali considerazioni deve pertanto escludersi la responsabilità di BIASETTO GIOVANNI, BUSON ANTONELLA, CALLEGARO LUCA, TREVISAN LUCIO, TRENTIN PAOLO, ROSSATO DANILO, VERONESE MARCO e MENESELLO FRANCESCO in applicazione delle previsioni dell'art.1, comma 1 ter, della legge n.20/1994.

3.1.2 Al contempo deve osservarsi che la sottoscrizione in sé del contratto - già approvato all'esito di un complesso quanto travagliato iter amministrativo - costituiva certamente atto dovuto da parte degli organi gestionali delle amministrazioni coinvolte, una volta concluso il procedimento amministrativo della sua approvazione. Rimane quindi anche difficilmente configurabile una propria ed autonoma responsabilità erariale dei soggetti tenuti alla

sottoscrizione secondo le previsioni già passate al vaglio dell'approvazione in via amministrativa, come è stato correttamente eccepito dalle difese del convenuto GALLO MICHELE.

3.1.3 Viceversa, ritiene il Collegio che - una volta ritenuta esistere ed essere cogente l'espressa rinuncia al contributo pubblico di euro 300.00,00 all'incontro del 30 aprile 2013 - eventuali responsabilità dovessero essere, in astratto, ipotizzate nei soli confronti dei soggetti tenuti in via gestionale all'espletamento della procedura negoziata e alla predisposizione delle clausole contrattuali i quali consentirono l'inserimento all'interno dell'art.7 comma 2, dell'obbligo di pagamento del contributo regionale, in aperto contrasto la rinuncia precedentemente inserita.

3.2 Tuttavia, anche la responsabilità dei soggetti che sottoscrissero il verbale del 30 aprile 2013 deve essere esclusa per due diversi ordini di motivi: il primo si fonda sulla erroneità della premessa dell'impianto accusatorio in ragione della solo tendenziale vincolatività delle condizioni indicate nel verbale del 30 aprile 2013 (sia in punto di rinuncia al contributo che di rinnovo contrattuale); il secondo per l'assenza di danno erariale in riferimento alle specifiche finalità per le quali il contributo regionale fu riconosciuto contrattualmente alla Monte Cero s.r.l. e successivamente erogato.

3.2.1 In via assolutamente preliminare, si osserva che a dispetto di quanto indicato dall'atto di citazione nella trattazione in fatto (e a ben vedere anche delle stesse difese GALLO e CORSO sul punto), manca nelle conclusioni della Procura erariale un chiaro addebito di responsabilità a carico del RUP GALLO MICHELE e del Sindaco del Comune di Baone CORSO FRANCESCO ai quali viene semplicemente addebitato di avere partecipato

alla riunione di cui al verbale del 30 aprile 2013 ed aver successivamente consentito l'inserimento della citata clausola di pagamento del contributo unitamente alla disposizione di proroga. Nessun rilevo, neanche generico, risulta mosso al CAMPAGNOLO Massimo, componente del comitato esecutivo dell'Ente Parco dei Colli Euganei, pur essendo stato anche lui parte della trattativa ed avendo anch'egli sottoscritto il relativo verbale.

Il libello introduttivo, infatti, riconduce la deduzione di responsabilità alla sola fase della votazione dell'approvazione dello schema di contratto e della successiva sottoscrizione dell'accordo contrattuale, mentre si limita a stigmatizzare, quale mera aggravante della fattispecie e quale fatto di dettaglio, per i soli GALLO e CORSO, la partecipazione all'incontro del 30 aprile 2013.

3.2.2 Pur volendosi soprassedere sulle implicazioni in punto di non vincolatività delle condizioni pattuite in ragione della diversità giuridica, strettamente intesa, del soggetto che partecipò a tale incontro - GASTALDO FABRIZIO intervenne all'incontro del 30 aprile 2013 quale rappresentante legale di Easy Charter SRL, società capogruppo dell'RTI costituito dalle ulteriori società espressamente indicate nel ridetto verbale, mentre il contratto fu poi sottoscritto, quale soggetto concessionario, dalla società MONTE CERO s.r.l., composta dalle medesime società aderenti al raggruppamento d'imprese, ma anche dallo stesso GASTALDO FABRIZIO in proprio - il Collegio concorda con le difese dei convenuti circa la natura meramente indicativa e non vincolante delle condizioni oggetto di puntuazione all'incontro del 30 aprile 2013.

Infatti, non può non osservarsi che, sino alla sottoscrizione del contratto, il

soggetto privato ben poteva rifiutarsi di aderire alle condizioni oggetto della trattativa come riassunte nel richiamato verbale.

E ciò effettivamente accadde. L'Ente Parco dei Colli Euganei fu posto, nel luglio 2023, di fronte all'alternativa o di stipulare il contratto alle condizioni dettate dalla società MONTE CERO SRL - ivi compresa la proroga trentennale della convenzione unitamente al riconoscimento del contributo di euro 300.000,00 - oppure di far naufragare l'intero iter procedimentale, come ebbero a chiarire i convenuti CORSO FRANCESCO e GALLO MICHELE in sede di audizione personale durante la fase dell'indagine erariale (cfr. relativi verbali del 30.11.2018 e del 5.12.2018, allegati alla relazione della Guardia di Finanza prot. 94924 del 9.3.2019).

Dalla documentazione in atti emergono con chiarezza le ragioni che portarono l'Ente Parco e il Comune di Baone ad aderire a quanto richiesto dalla società MONTE CERO s.r.l.; queste vanno ricercate nella finalità prioritaria di bonificare l'area in questione sulla quale gravava una situazione di evidente deterioramento e degrado soprattutto sotto profili di salubrità ambientale di rilievo certamente prevalenti, se non addirittura essenziali, rispetto ai profili economici connessi: in tale ottica trova quindi giustificazione l'adesione delle due Amministrazioni all'ulteriore e sopravvenuta richiesta della società MONTE CERO s.r.l. e cioè quella di poter usufruire del contributo, nonostante, nel corso delle trattative, si fosse prospettata l'eventualità di rinunciarvi in favore di una proroga trentennale della concessione.

In tal senso le difese dei convenuti CAMPAGNOLO MASSIMO e CORSO FRANCESCO chiariscono che nel periodo ricompreso tra l'incontro di cui al verbale del 30 aprile 2013 e l'approvazione dello schema di contratto nel

luglio dello stesso anno, gli uffici tecnici trasmisero gli atti dell'istruttoria dai quali risultava "*...la necessaria erogazione di quota parte del ridetto contributo per l'equilibrio in partenza della Concessione*", aspetto che, sottovalutato dalla Procura regionale, trova indiretto riscontro nei documenti allegati sub.6 (dichiarazioni Geom. Baraldo) e sub. 6 bis (memoria Gastaldo procedimento penale) dai quali emerge il rilevante costo del traliccio sopportato dalla MONTE CERO s.r.l., costo addirittura superiore rispetto al preventivo sommario stimato dal Comune di Baone, quantificato dalla stessa sentenza del Tribunale Penale di Rovigo n.622/2023 in euro 1.516.467 euro a carico della ridetta società.

3.2.3 Allo stesso modo, anche la questione del rinnovo contrattuale – previsto nella puntuazione del citato verbale del 30.04.2013 in alternativa rispetto alla percezione del contributo di euro 300.000,00 – va considerata nell'ambito di una valutazione complessiva circa i tempi di ammortamento dei costi dell'opera edificativa del traliccio.

In verità, infatti, gli stessi atti amministrativi, sin dall'inizio della procedura di individuazione dell'affidatario, avevano in astratto previsto l'eventualità di prevedere negli atti contrattuali la proroga del rapporto concessorio, come rilevato dalle difese dei convenuti in giudizio (vedi art.3 del regolamento approvato deliberazione n.234 del 25.10.2011 dell'Ente Parco, e successive modifiche: "*Gli atti della procedura di individuazione del soggetto affidatario del servizio potranno stabilire che, alla scadenza del termine di durata previsto, il contratto di affidamento venga rinnovato per un egual periodo, previa motivata determinazione del Comune e del Parco*"), mentre risulta dalla stessa nota del GASTALDO FABRIZIO del 27.3.2013 che una delle

incongruità dell'invito alla procedura aperta riguardava proprio quella della durata contrattuale che "*non sembrerebbe sufficiente a garantire il corretto ammortamento degli investimenti sostenuti per la realizzazione dell'opera*". Era dunque evidente che la determinazione della durata contrattuale e della sua eventuale proroga aveva da subito assunto – chiaramente in connessione con la valutazione finanziaria del rapporto – valenza rilevante al fine di determinare le condizioni dell'affidamento.

3.2.3 Come già rappresentato, dunque, il verbale delle condizioni sottoscritto in data 30 aprile 2013 nell'ambito della trattativa negoziata non poteva rivestire natura vincolante né per l'Amministrazione (trattandosi di atto che non esprime potestà amministrativa da parte degli organi forniti della relativa competenza) né tanto meno per la parte privata. Di ciò può trarsi conferma dal fatto che l'Ente Parco, con la deliberazione del Comitato Esecutivo n.75 del 18 luglio 2013, demandava al RUP di portare avanti la procedura negoziata secondo le condizioni economiche del predetto verbale a suo tempo approvato (evidentemente a significare che le stesse condizioni non risultavano compiutamente definite tra le parti) e al contempo provvedeva ad approvare uno schema di contratto che, quanto al rinnovo del contratto ed al pagamento del contributo, differiva significativamente rispetto a quanto era stato indicativamente puntualizzato con lo stesso verbale, peraltro qualificato come "*relativo all'incontro **preliminare** della procedura negoziata*" (come si evince dai considerando della medesima deliberazione n.75/2013 nella parte in cui veniva richiamata la precedente deliberazione n.74/2013).

Dalla sequenza delle deliberazioni n.74 e 75 del Comitato Esecutivo dell'Ente Parco, emerge quindi con chiarezza che l'elemento sul quale il verbale del 30

aprile 2013 aveva sostanzialmente posto l'accento al fine di vincolare le Amministrazioni in favore del concessionario non era certamente quello relativo alle condizioni economiche della concessione (corrispettivo, contributo e durata), quanto piuttosto quello del trasferimento di proprietà dell'area e delle modalità di rilascio della fideiussione necessaria a garantire la realizzazione dell'opera in quanto le modifiche contrattuali relative a tali ultimi due profili presupponevano la recezione in via amministrativa mediante la modifica della regolamentazione di riferimento. Quindi, il problema da risolvere era essenzialmente quello della definizione delle condizioni per realizzazione del traliccio e non invece quello del suo sfruttamento economico.

3.3 Anche alla luce di tale complessiva evoluzione della vicenda contrattuale deve considerarsi - in ultimo, ma non per ultimo - che il dedotto danno erariale non risulta sussistere, a ben vedere, nemmeno sotto il profilo delle finalità dell'attribuzione patrimoniale, essendo stato utilizzato proprio per lo specifico programma pubblico per il quale era stato a suo tempo stanziato da parte della regione Veneto, ovvero quello di consentire la costruzione del traliccio e la razionalizzazione dell'area di Monte Cero, gravemente compromessa.

Al riguardo è lo stesso libello introduttivo a riferire che, la Regione Veneto, con decreto dirigenziale n. 60/2009, aveva stanziato la somma di euro 500.000,00 da ripartire in parti uguali tra Ente Parco dei Colli Euganei e Comune di Baone, al fine di consentire "*l'avvio di procedure atte a sostenere le spese di studio e di progettazione del nuovo traliccio, i costi necessari per la sua realizzazione, le spese di consulenza legale, le spese per la rimozione dei tralicci non più utilizzati ecc.*", finalità che risulta *ictu oculi* rispettata

nell'attribuzione del beneficio in favore della società MONTE CERO SRL (vedi art.7, comma 3, del contratto), mentre, a ben vedere, il difforme utilizzo del contributo rispetto a tale programma non è stato nemmeno oggetto di contestazione da parte della Procura regionale.

3.3.1 Al riguardo assume centrale rilievo anche l'avvenuta approvazione della deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente Parco n. 81 del 1° agosto 2013 (di aggiudicazione della procedura negoziata) da parte della stessa Giunta della Regione Veneto, effettuata in sede di controllo di legittimità esercitato ai sensi art. 3 della L.R.n.53/1993.

Risulta infatti documentalmente che la Giunta Regionale, con deliberazione n.114 del 10 agosto 2013 ebbe a chiedere "*chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio in ordine alla diversa formulazione della clausola contrattuale di durata della concessione rispetto a quella prevista nell'atto di gara approvato con DCE n. 23 del 01.03.2013*" e che, a fronte dei chiarimenti forniti dall'Ente Parco il successivo 4 settembre 2013, la Giunta regionale prendeva atto con suo provvedimento del 24 settembre 2013 di quanto dedotto in merito alla regolarità della procedura ed in particolare in merito alla durata della concessione, senza sollevare alcun rilievo riguardo alla previsione della debenza e della misura del contributo regionale.

Né del resto, alcuna obiezione fu nemmeno in seguito sollevata dalla stessa Giunta regionale, allorquando - come rilevato dalle difese di CAMPAGNOLO Massimo - la Regione Veneto liquidò la quota residua del contributo di euro 200.00,00 in favore del Comune di Baone e dell'Ente Parco.

4. Alla luce delle rappresentate motivazioni, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti di legge per addivenire ad una condanna dei convenuti

i quali, pertanto, devono andare prosciolti dagli addebiti formulati dalla Procura erariale.

Le spese legali per la difesa in giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza a termini dell'art.31 del C.G.C., mentre nulla è dovuto per le spese del presente procedimento.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando:

- Rigetta la domanda della Procura regionale;

- Assolve la società MONTE CERO s.r.l. ed i Sig.ri GASTALDO Fabrizio, BIASETTO Giovanni, BIASETTO Giovanni, BUSON Antonella, CALLEGARO Luca, CAMPAGNOLO Massimo, TRENTIN Paolo, TREVISAN Lucio, GALLO Michele, CORSO Francesco, ZAMPIERI Luciano, ROSSATO Danilo, VERONESE Marco, MENESELLO Francesco, ILACQUA Daniele dagli addebiti formulati.

- Liquida come segue le spese legali a favore dei convenuti, ponendole in parti eguali a carico dell'Ente Parco dei Colli Euganei e del Comune di Baone:

- MONTE CERO SRL e GASTALDO FABRIZIO nella misura di euro 4.000,00 ciascuno.

- GALLO Michele, CORSO Francesco, nella misura di euro 3.000,00 ciascuno;

- CALLEGARO Luca, CAMPAGNOLO Massimo, TRENTIN Paolo, TREVISAN Lucio, ZAMPIERI Luciano, ROSSATO Danilo, VERONESE Marco, MENESELLO Francesco e ILACQUA Daniele nella misura di euro

2.000,00 ciascuno.

Oltre, spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2024.

Il Giudice relatore	Il Presidente
Roberto Angioni	Marta Tonolo
(firmato digitalmente)	*(firmato digitalmente)*

Depositata in Segreteria, il 10/05/2024

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo

(firmato digitalmente)